

Prima lettera ai Corinzi: è documentato che i contatti di Paolo con gli abitanti della città di Corinto durarono una decina di anni e che vennero scritte per loro cinque/sette lettere e che alcune purtroppo sono andate perdute (se ne possono ritrovare alcuni stralci sia nella prima che nella seconda lettera giunta a noi. Questa lettera può essere datata anno 56. Il motivo principale di questo scritto è da ricercarsi nella situazione critica dei cristiani di Corinto e nei loro numerosi problemi (rivalità tra “teologi”, fazioni, pratiche sessuali discutibili, obblighi coniugali, liturgia, ruoli ecclesiali) e, non essendo dissimili ai problemi vissuti dai cristiani della Chiesa del nostro tempo, è quanto mai attuale. La città di Corinto, posta sull’istmo omonimo, era nota nell’antichità per la sua prosperità economica e per la sua potenza politica, completamente distrutta nel 146 a. C. venne riedificata nel 44 a. C. da Giulio Cesare, stabilendovi i suoi veterani insieme ad una popolazione di liberti (= schiavi liberati con forme previste dal diritto civile romano) e di schiavi egiziani, siriani ed ebrei, al tempo di Paolo contava mezzo milione di abitanti. Corinto era importante soprattutto per il commercio, favorito dai suoi due porti, il Lecheo a nord sull’Adriatico (golfo di Corinto) e Cencre sul mar Egeo (golfo di Sardonico), la sua popolazione era assai eterogenea, multirazziale, multiethnica e multiculturale. Questa città cosmopolita era anche un centro intellettuale dove tutte le correnti del pensiero erano rappresentate. Ogni due anni in primavera presso il grande tempio di Poseidone si tenevano i “Giochi Istmici Panellenici” ai quali confluivano genti di ogni razza, lingua e religione, era dunque un centro di intenso scambio culturale tra il mondo greco-romano e i paesi più remoti dell’Asia e dell’Africa. Dal punto di vista religioso vi si trovavano santuari dedicati ad Aerofite, Iside, Cibale, Se rapide, accanto a templi dedicati a Giove e alle divinità tradizionali, erano fiorenti i culti orientali e misterici. In fatto di moralità Corinto non godeva di buona fama, probabilmente non era diverso da quanto avveniva in tutte le grandi città del mondo greco-romano. I viaggiatori che transitavano da Corinto, compresi quelli che visitavano il santuario di Esculapio famoso per la cura dei malati o che partecipavano ai Giochi Istmici Panellenici (secondi per importanza solo ai giochi olimpici), avevano bisogno di tende per alloggiare qualche giorno, e quindi un fabbricante di tende o lavoratore di pelli e di cuoio come Paolo (ed Aquila e Priscilla: At 18,2-3) poteva facilmente trovar lavoro per mantenersi, e il seme del Vangelo da lui seminato poteva facilmente essere portato lontano e disseminato da neofiti da lui evangelizzati). Analisi del messaggio. Come per le altre lettere, osserviamo nella formula introduttiva il nome dei mittenti della lettera: Paolo e Sostene, 1,1-3; l’indirizzo, saluti e ringraziamento; ed il richiamo ai doni spirituali dei Corinzi 1,4-9. quasi quattro capitoli sono dedicati al problema delle divisioni o fazioni che esistono a Corinto, come gli ha segnalato la gente di Cloe v. 12 Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: “Io sono di Paolo”, “Io invece sono di Apollo”, “E io di Cefa (Pietro)”, “E io di Cristo”! Paolo non difende il suo partito, né vanta la sua superiorità, dal momento che tutti gli evangelizzatori non sono che servi (3,15). Nello scegliersi un loro predicatore, alcuni Corinzi possono essere stati motivati da quella che sembrava sapienza maggiore, mentre Paolo aveva predicato senza eloquenza una stoltezza in realtà più sapiente della sapienza umana: cioè Cristo e questi Crocifisso. I Corinzi devono rendersi conto che sono un tempio di Dio in cui dimora lo Spirito e devono quindi disprezzare la sapienza di questo mondo come stoltezza davanti a Dio (3,15-23). Con un tono retorico, Paolo al cap. 4,9 contrappone “noi, gli apostoli, ai Corinzi che nel loro atteggiamento religioso sono superbi, pur non avendo nulla che non abbiano ricevuto.

Circolare n. 1 del 2 Gennaio 2009***Rinnovo delle pensioni per l'anno 2009***

Si comunica che sono state completate le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l'anno 2009. Le operazioni vengono illustrate di seguito.

1. Perequazione automatica

Il decreto del 20 novembre 2008, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 290 del 12 dicembre 2008, fissa nella misura del 3,3 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2009.

Il predetto decreto stabilisce nella misura dell'1,7 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2008.

Il decreto del 19 novembre 2007, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007, aveva stabilito nella misura dell'1,6 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2008.

Pertanto, nel corso delle operazioni di rinnovo è stata quantificata anche la differenza di perequazione relativa all'anno 2008, pari allo 0,1 per cento.

.....

Il comma 6 dell'articolo 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone che "per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento".

Si ritiene utile precisare che la "sospensione dell'indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo, prevista per l'anno 2008" dal comma 19 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, non opera per l'anno 2009.

Per l'anno 2009, la percentuale di aumento per variazione del costo vita è stata applicata con le seguenti modalità:

- per intero (3,3 per cento), sull'importo di pensione non eccedente quintuplo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- per il 75 per cento (2,475 per cento), per l'importo eccedente il quintuplo del trattamento minimo.

Anche per il rinnovo dell'anno 2009 sono state applicate le disposizioni previste dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevedono il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti erogati dall'INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato.

Si ricorda che vengono prese in considerazione per la determinazione dell'importo complessivo su cui calcolare la perequazione le pensioni erogate dall'INPS di categoria diversa da VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCCOP, VOESO, VOST, INDCOM, CL e le pensioni erogate da altri Enti e memorizzate nel Casellario per le quali l'Ente erogatore ha comunicato che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'informazione relativa alla cumulabilità ai fini della perequazione viene memorizzata, per le pensioni degli Enti, nel campo GP1AV35N con il codice 2.

L'importo di perequazione spettante sul trattamento complessivo viene ripartito in proporzione agli importi delle pensioni.

Le modalità dettagliate di individuazione e di rivalutazione dei trattamenti da assoggettare alla disciplina prevista dall'articolo 34 delle legge n. 448 sono illustrate nella circolare n.102 del 6 luglio 2004.

La perequazione nella misura del 3,3 per cento è stata inoltre applicata, sulla base delle informazioni memorizzate dalle Sedi, anche all'importo dovuto al beneficiario diverso dal pensionato per i seguenti piani gestiti dalla procedura "Pagamenti ridotti o disgiunti":

- **M4** Assegno divorzile per ex coniuge superstite
- **M5** Assegno alimentare per figli
- **M6** Assegno alimentare per ex coniuge

Analogamente, è stato perequato con coefficiente pari al 3,3 per cento l'importo "Altra pensione" memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 Trattenuta Fondo Clero. Si richiama in merito quanto ribadito con il messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

2. Rinnovo delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV)

La determinazione del valore definitivo di perequazione per l'anno 2008 e previsionale per l'anno 2009 stabilito dal citato decreto del 20 novembre 2008 trova applicazione anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

Il conguaglio relativo alla differenza di perequazione per l'anno 2008 sarà corrisposto sulla rata di gennaio 2009.

I limiti di reddito per il diritto all'assegno e pensione in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono stati aumentati del 2,8% corrispondente alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, riferito al periodo con riferimento al periodo agosto 2007-luglio 2008 e il periodo precedente agosto 2006-luglio 2007.

Gli importi delle indennità a favore dei mutilati invalidi civili ciechi civili e sordomuti, sono stati aumentati del 3,04% corrispondente alla variazione dell'indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro tra il periodo agosto 2008-luglio 2008 e il periodo precedente agosto 2006-luglio 2007.

2.1 Indennità di frequenza

Come per l'anno 2008, le indennità di frequenza sono state rinnovate con modalità differenti in relazione alla fascia memorizzata.

Il pagamento è stato disposto con le seguenti regole:

- se l'ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il pagamento dell'indennità viene disposto per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a settembre e nuovamente disposta da ottobre in poi;
- se l'ultima fascia memorizzata è la fascia 50, il pagamento dell'indennità viene disposto per l'intero anno;
- se l'ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione viene rinnovata con importo zero.

(Omissis ...)

4. Trasformazione in assegni sociali delle prestazioni agli invalidi civili che compiono il sessantacinquesimo anno di età

In occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l'importo dell'assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell'età, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono il 65esimo anno di età entro il 30 novembre 2009 e per i quali risultano memorizzate negli archivi le registrazioni reddituali necessarie all'accertamento del diritto e della misura all'assegno sociale.

Le prestazioni per le quali le Sedi non hanno segnalato in tempo utile i dati reddituali dovranno essere ricostituite a cura delle Sedi. In assenza di dati reddituali aggiornati, a partire dal mese successivo al compimento del 65mo anno, è stato attribuito l'importo dell'assegno sociale senza gli aumenti di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già lire 100.000) e all'articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già lire 18.000).

Le Sedi dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni in argomento segnalando i dati reddituali aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

5. Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta

Anche in occasione delle operazioni di rinnovo per l'anno 2009, al fine di evitare erogazioni indebite, gli importi delle prestazioni INVCIV sono stati azzerati dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria. Sono state comunque mantenute in pagamento le prestazioni erogate a invalidi civili per i quali la revisione sanitaria è prevista dopo il compimento del 65simo anno di età.

Per le prestazioni che, a seguito della revisione sanitaria, devono essere poste nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a confermare l'avvenuta revisione sanitaria con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione, indispensabile per ripristinare il pagamento della prestazione.

Si ritiene utile precisare che le prestazioni INVCIV, confermate a seguito di revisione sanitaria e non ricostituite a cura della Sede, verranno elaborate a livello centrale, con cadenza mensile, come previsto al punto 6 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005.

6. Assegni di invalidità

Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi, mediante azzeramento degli importi, dalla data di scadenza del triennio. La sospensione del pagamento non opera nei confronti dei titolari che hanno perfezionato l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assegni che, a seguito di ulteriore conferma, devono essere posti nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a segnalare la relativa informazione con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione.

Gli assegni di invalidità, confermati e non ricostituiti a cura della Sede, verranno elaborati a livello centrale, con cadenza mensile, come previsto al punto 6 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005.

7. Assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO)

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO) sono stati rinnovati applicando le particolari regole previste per le prestazioni in argomento.

Come indicato nelle circolari n. 55 dell'8 marzo 2001, n. 94 del 3 giugno 2003, n. 156 del 9 dicembre 2004 e con messaggio n. 4080 del 18 febbraio 2008, nessuna perequazione è stata attribuita all'importo in pagamento, che rimane quindi invariato dalla decorrenza originaria.

La tassazione degli assegni straordinari dei settori del credito (categoria VOCRED) e del credito cooperativo (VOCOOP con codice azienda minore di 800) è stata effettuata secondo quanto stabilito dalla risoluzione n. 17 dell'Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2003 e descritta nel messaggio n. 80 del 10 marzo 2003, e della risoluzione n. 10 del 16 febbraio 2007 la cui applicazione è stata illustrata con il messaggio n. 27459 del 14 novembre 2007.

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito di cui all'art.5, comma 1, lett. b) del decreto interministeriale 1° luglio 2005, n. 178, erogati dal Fondo di solidarietà del personale di poste Italiane S.p.A. (VOCOOP con codice azienda pari a 801), sono assoggettati assoggettate al regime della tassazione separata con la medesima aliquota utilizzata per la determinazione delle ritenute

fiscali del trattamento di fine rapporto, come precisato dalla risoluzione n. 169/2007 dell'Agenzia delle Entrate.

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 88 del 2002, erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale già dipendente dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante (VOESO con codice azienda pari a 99), sono stati assoggettati al regime fiscale della tassazione ordinaria, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con nota n. 2004/133790 del 30 luglio 2004, illustrata con messaggio n.37768 del 22 novembre 2004.

Sugli assegni dello stesso Fondo, è stato rinnovato se presente, l'assegno al nucleo familiare con le modalità in uso per la generalità delle pensioni.

Gli assegni straordinari in argomento sono stati rinnovati sulla base nei nuovi importi spettanti a seguito dell'adeguamenti contrattuale, attribuito con le modalità illustrate con il messaggio n. 26370 del 25 novembre 2008.

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale n. 375 del 2003 erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (VOESO con codice azienda maggiore di 900), sono stati assoggettati al regime fiscale della tassazione ordinaria.

8. Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare che scade nell'anno 2009

Le pensioni ai superstiti, intestate ad unico titolare che scade nell'anno 2009, sono state rinnovate con l'importo mensile perequato fino al mese antecedente quello di cessazione del diritto e con l'importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto. (omissis)

Le Sedi devono provvedere all'eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione. Devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso in cui venga documentato il permanere del diritto, come studente o inabile.

Nel caso di eliminazione per cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di tredicesima maturati.

9. Incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448

Si rammenta che il comma 5 dell'art. 5 della legge 127/2007 ha previsto, per gli anni successivi al 2008, che il limite di reddito annuo di 7.540 euro venga aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.

Pertanto, per l'anno 2009 il limite di reddito per il diritto alla maggiorazione in argomento è pari ad euro 7.730,32.

Si ricorda che, ai soli fini del reddito da considerare per l'attribuzione della maggiorazione sociale, il comma 4 dell'art. 5 della legge 127/2007 stabilisce che costituisca reddito la somma aggiuntiva prevista al comma 1 dell'art. 5 (cosiddetta 14.a) per un importo pari a 156,00 euro.

10. Verifica dei dati reddituali

Nel contesto delle operazioni di rinnovo si è provveduto all'aggiornamento dei dati reddituali utilizzando le funzioni della procedura QRED, illustrata con circolare n. 182 del 16 dicembre 2002.

La procedura, in presenza di redditi “analitici” nell’archivio reddituale ed in funzione delle “rilevanze” relative alla pensione in pagamento, ha provveduto ad aggregare i dati reddituali dichiarati dal soggetto e presenti nel Data base reddituale con quelli derivanti da pensioni presenti sul Casellario centrale dei pensionati (sia INPS che altri Enti), e ad elaborarli per determinare i cumuli necessari, a seconda della tipologia e della rilevanza per le varie prestazioni, memorizzandoli nell’area GP2 del data base delle pensioni.

In assenza di redditi analitici nell’archivio reddituale, la procedura QRED ha preso in esame le pensioni influenti, presenti sul Casellario centrale dei pensionati (sia INPS che altri Enti), ed in funzione delle “rilevanze” relative alla pensione in pagamento e ne ha memorizzato l’importo nell’area GP2, nei soli casi in cui tale reddito è risultato superiore a quello già presente in archivio.

A seguito della verifica reddituale in argomento, alcune pensioni vengono poste in pagamento a gennaio 2009 con un importo inferiore rispetto a quello di dicembre 2008, mentre altre vengono poste in pagamento con un importo superiore, per effetto della diminuzione dei redditi.

Come indicato nel messaggio n. 25248 del 12 novembre 2008, si ricorda che per le pensioni con dichiarazione reddituale da elaborare con conguaglio a debito è stato memorizzato il valore “009” nel campo GP1CIDEMIN del data base delle pensioni, in modo da lasciare invariato l’importo in pagamento per l’anno 2009.

11. Applicazione delle disposizioni relative all’abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

Con la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008 è stata illustrata la nuova disciplina del cumulo delle pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima introdotta dall’articolo 19 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008S.O n. 196.

Dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità ed i trattamenti di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, a prescindere dalla decorrenza della pensione stessa.

La nuova disciplina in materia di cumulo non si applica:

- ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili;
- agli assegni straordinari per il sostegno del reddito.

Dal 1° gennaio 2009, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate interamente con il sistema contributivo in favore di soggetti con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni ovvero in favore di soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Contestualmente, la citata disposizione abroga anche il comma 21 dell’art. 1 della legge 335/1995, che disciplinava il regime di cumulo per le pensioni di vecchiaia contributive.

In fase di prima attuazione, la nuova disciplina è stata applicata alle pensioni liquidate con il sistema retributivo e misto.

In attesa dei chiarimenti da parte dei ministeri vigilanti, sono state per il momento escluse dall’applicazione della nuova disciplina le pensioni di vecchiaia contributiva di cui alla legge 335/1995.

12. Situazioni particolari

Si illustrano di seguito le attività svolte dalle procedure in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2009 per alcune situazioni particolari.

12.1 (Omissis...)

12.2 Pensioni con importo pari a zero (omissis...)

13. Tassazione delle pensioni per l'anno 2009

Le ritenute IRPEF sono state operate sulla base delle disposizioni nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e secondo i criteri illustrati con la circolare n. 15 del 16 marzo 2007 dell' Agenzia delle entrate.

13.1 Richiesta di detrazioni di imposta per familiari a carico

Il comma 49 dell' art. 9 del DDL N. 3256 C (Finanziaria 2008) modifica l' art. 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

L' art. 23 del DPR n. 600/1973 prevede che la richiesta delle detrazioni di imposta venga presentata annualmente dal percipiente che dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Anche per l' anno 2009, a tutti i soggetti che usufruiscono di detrazioni di imposta per familiari a carico viene inviato il modulo di richiesta appositamente predisposto.

Si rammenta che le detrazioni di imposta operano con riferimento al "soggetto" pensionato. Poichè la ritenuta IRPEF viene determinata sull' ammontare complessivo delle pensioni intestate al soggetto, siano esse erogate dall' INPS o da altri Enti, anche le detrazioni di imposta richieste operano sul medesimo ammontare pensionistico complessivo.

13.2 Detrazioni da applicare per le famiglie numerose

La legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha introdotto, a regime, una nuova detrazione per carichi di famiglia, pari ad euro 1.200 annui, in favore delle famiglie numerose, vale a dire dei nuclei con almeno quattro figli fiscalmente a carico.

I relativi chiarimenti sono contenuti al punto 1 della circolare n. 1/E del 09 gennaio 2008 dell' Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le modalità di liquidazione del credito sono state definite con decreto, del 31 gennaio 2008, del Ministro dell' Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia.

Il comma 1 dell' articolo 1 (*Attribuzione del credito da parte del sostituto d' imposta*), stabilisce che il credito di cui all' articolo 12, comma 3 del TUIR, spettante a partire dall' anno 2008, è riconosciuto dai sostituti d' imposta, ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione ai sensi del comma 2, lettera a), secondo periodo, dell' art. 23 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 (già prevista per l' attribuzione delle detrazioni per i carichi familiari) ed hanno attestato l' assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR e a quelli derivanti dal possesso dell' unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

L' ulteriore detrazione deve intendersi come **bonus complessivo e unitario** a beneficio della famiglia numerosa, che pertanto non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro, e va riconosciuto anche se la condizione dell' esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solamente per una parte dell' anno.

Il credito d' imposta è riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso (comma 2 dell' articolo 1); pertanto, nel caso di pensioni aventi decorrenza nel corso dell' anno, l' importo va frazionato per i mesi di spettanza della pensione.

Il **bonus** è stato erogato a "consuntivo" 2008 in occasione delle operazioni di rinnovo, poichè la norma stabilisce che il **bonus** deve essere riconosciuto dai sostituti d' imposta ai soggetti

che hanno effettuato la comunicazione relativa ai carichi familiari con le modalità già illustrate al punto 13.1.

Come già accade per le altre tipologie di detrazioni d'imposta, anche il bonus viene sottratto dall'importo dell'imposta dovuta.

La procedura opera con le seguenti modalità:

- se l'importo spettante a titolo di bonus trova capienza nell'imposta netta, il bonus viene interamente rimborsato.

L'importo attribuito a titolo di bonus viene memorizzato nel campo GP3EDCAP del data base delle pensioni e sommato alle detrazioni complessive per carichi di famiglia, registrato nel campo GP3EDED FAM;

- se l'importo spettante a titolo di bonus è maggiore dell'imposta netta, l'imposta netta viene azzerata e si determina un credito pari alla differenza tra il *bonus* e l'imposta netta rimborsata. L'importo dell'imposta netta azzerata costituisce l'importo del bonus riconosciuto e viene memorizzato nel data base pensioni nel nuovo campo GP3EDCAP (detrazione riconosciuta dal comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR).

L'importo del bonus che non è stato eventualmente possibile attribuire costituisce un credito d'imposta e viene memorizzato nell'apposito campo, del data base pensioni nel nuovo campo GP3EDNCAP (detrazione per non capienza comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR).

Nella certificazione fiscale a consuntivo saranno indicati sia l'ammontare della detrazione erogata, sia l'importo che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta.

14. Tassazione congiunta

La tassazione congiunta per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è stata operata in misura "proporzionale", secondo le modalità previste dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell'Agenzia delle entrate.

Anche per l'anno 2009, le ritenute IRPEF sono state determinate secondo i criteri dettati dalla legge finanziaria 2007.

15. Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

15.1 Addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2008

L'importo dell'addizionale regionale dovuta per l'anno 2008 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corso dell'anno 2009 in 11 mensilità. Nel caso in cui l'importo annuo dell'addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione.

Le aliquote sono comunque consultabili in INTRANET – ASSICURATO PENSIONATO – ADDIZIONALI ALL'IRPEF – ALIQUOTE.

15.2 Addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2008 e acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2009

Come per l'addizionale regionale anche l'importo dell'addizionale comunale dovuta per l'anno 2008 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e viene trattenuto in 11 mensilità nel corso dell'anno 2009. Nel caso in cui l'importo annuo dell'addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione.

L'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2009, è trattenuto in nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo 2009.

L'elenco dei Comuni e delle aliquote applicate per l'anno 2008 sono consultabili in INTRANET – ASSICURATO PENSIONATO – ADDIZIONALI ALL'IRPEF – ALIQUOTE.